



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 018 DEL 17 FEB. 2009

OGGETTO: DGR 2950/2005 - modifiche ed integrazioni all'allegato A

IL DIRIGENTE REGIONALE UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE

PREMESSO CHE la deliberazione della Giunta n. 2950 del 11 ottobre 2005 "Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" ha definito i requisiti, i parametri e i limiti di commercializzazione per tale prodotto;

PREMESSO CHE in tale deliberazione sono stati definiti gli obblighi in materia di autocontrollo per i produttori e le frequenze dei controlli ufficiali;

PREMESSO CHE la Deliberazione della Giunta n. 2950/2005 è stata modificata dal Decreto del Dirigente Regionale n. 510 del 4 dicembre 2008 e che tale decreto, tra le altre modifiche, ha sostituito la ricerca di "*Staphylococcus aureus*" con quella degli stafilococchi coagulasi positivi;

PREMESSO CHE per il requisito "stafilococchi coagulasi positivi" sono stati definiti limiti diversi rispetto ai precedenti e che per il loro superamento le indicazioni non erano chiare ed hanno creato problemi interpretativi;

PREMESSO CHE lo sviluppo di tossine stafilococciche diviene significativo quando lo *Staphylococcus aureus* raggiunge valori superiori a 10^5 ufc/ml;

RITENUTO CHE nei tre anni di applicazione, i limiti definiti per *Staphylococcus aureus* hanno garantito la salubrità delle produzioni ed una corretta protezione del consumatore e considerato che la ricerca è comunque sempre stata effettuata per gli stafilococchi coagulasi positivi

VISTI i Regolamenti CE 852/853/854/882-2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana - Rep. n. 5/CSR del 25 gennaio 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO l'art. 28, 2° comma, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione degli atti già di competenza del Presidente della Giunta Regionale, e la delibera della Giunta Regionale n. 375 del 12 febbraio 1997, applicativa della L.R. 1/97 suindicata;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 400 dell'8 febbraio 2000 con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;

VISTA la Legge Regionale 11.06.1991, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO CHE la parte relativa ai valori per il requisito “stafilococco coagulasi positivi” previsti per il latte crudo (bovino, bufalino e ovicaprino) ed alle relative tabelle possa essere ridefinita con i seguenti parametri:

Stafilococchi coagulasi positivi (per ml) n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2

DECRETA

1. di sostituire nell'allegato A del Decreto del Dirigente Regionale n. 510 del 4 dicembre 2008, in tutte le parti in cui sono citati, i limiti del requisito “stafilococchi coagulasi positivi”;
2. di applicare i seguenti limiti:
Stafilococchi coagulasi positivi (per ml) n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2;
in sostituzione di quelli di cui al punto 1;
3. di eliminare l'obbligo di ricerca dell'enterotossina stafilococcica qualora il conteggio di Stafilococchi coagulasi positivi superi 10^5 ufc/ml;
4. di mantenere applicabili i provvedimenti in caso di superamento dei nuovi limiti previsti per il requisito “stafilococchi coagulasi positivi”;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1989;
6. il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della Regione.

Dott. Piero Vio

